

## **FAQ - Frequently Asked Questions**

**Aggiornate al 18/06/2025**

### **1) È possibile accedere al Portale Bandi della DGCC con lo SPID di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente proponente (singolo o capofila)?**

L'utente che effettua l'accesso con Spid alla piattaforma informatica non deve necessariamente coincidere con il legale rappresentante dell'ente proponente firmatario della candidatura. Lo SPID è lo strumento che serve per accedere al Portale Bandi e registrare l'ente che partecipa alla selezione come singolo o capofila, fermo restando che il responsabile della candidatura è colui che firma la domanda di ammissione, vale a dire il legale rappresentante del proponente singolo o capofila. Se l'accesso al portale avviene con uno SPID diverso da quello del legale rappresentante, quest'ultimo rimane comunque responsabile di ogni azione connessa con la compilazione e la gestione della domanda.

### **2) Un'associazione culturale priva di personalità giuridica può partecipare all'Avviso ai sensi dell'Art. 3 comma 1 lettera b)?**

I requisiti della personalità giuridica, dell'assenza di scopo di lucro, della sede legale in Italia, della data di costituzione, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) dell'Avviso Strategia Fotografia 2025 sono da intendersi come riferiti a tutti i soggetti giuridici ivi elencati, comprese le associazioni culturali.

### **3) Nella domanda di ammissione a contributo, se non si è in possesso di una PEC è possibile in alternativa fornire l'indirizzo PEC di un'altra persona?**

La PEC è uno strumento necessario per le comunicazioni formali e ufficiali tra enti, cittadino e Pubblica Amministrazione e deve essere esclusivamente personale (per la Sezione V) o dell'istituzione (per le Sezioni I, II, III, IV).

### **4) I progetti possono iniziare prima dell'eventuale assegnazione del contributo e/o concludersi dopo la scadenza del progetto?**

Secondo l'art. 8 del bando, i soggetti risultati vincitori possono avviare la realizzazione dei progetti solo all'esito della pubblicazione delle graduatorie finali, e comunque non prima del 15 ottobre 2025. La conclusione degli stessi deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2026.

### **5) Con riferimento all' Ambito 1, Sezione I e Sezione II, il soggetto proponente deve garantire una quota di cofinanziamento?**

No. Secondo quanto indicato all'art. 5 co. 4 il contributo viene erogato al 100% per le Sezioni I, II e V e all'80%, con relativo cofinanziamento obbligatorio al 20%, per le Sezioni III e IV.

**6) Che ruolo ha, più nello specifico, un partner culturale, e quale le sue differenze dal partner di progetto? Riguardo all'attuazione del progetto, vi sono attività non consentite al partner culturale?**

La differenza tra partner di progetto e partner culturale è principalmente nel tipo di coinvolgimento all'interno del progetto. Come esplicitato nell'art. 4 del bando, il partner culturale è quel soggetto che si impegna a promuovere culturalmente il progetto e che quindi è coinvolto esclusivamente in attività di promozione impegnandosi, ad esempio, a ospitare eventi e attività culturali a riguardo. Le spese relative ad attività promozionali riguardanti il progetto possono rientrare nel contributo richiesto, ma devono essere direttamente sostenute dal soggetto proponente, o da un partner di progetto. Sempre secondo quanto riporta l'art. 4 del bando, un partner culturale può anche essere co-finanziatore del progetto: in questo caso, oltre allo svolgimento di attività promozionali, eroga un contributo monetario per la realizzazione del progetto. Il partner di progetto ha un ruolo progettuale molto più marcato e collabora attivamente alla riuscita del progetto. Inoltre, è autorizzato a sostenere spese ammesse a contributo, seppure in misura minore rispetto al proponente. I partner culturali non devono essere confusi con fornitori, sponsor o sponsor tecnici e dunque non possono svolgere attività connesse a questi soggetti (cfr. art.4). Tra gli esempi di attività non consentite: non sono ammesse mostre o altri eventi in gallerie d'arte commerciali. Altre attività saranno valutate dalla Commissione che è l'unica che può decidere in merito.

**7) Un'istituzione può essere partner di progetto su due linee di intervento diverse, con due istituzioni capofila diverse, per esempio per un progetto nell'Ambito 1 e l'altro nell'Ambito 2?**

No. L'art. 4 comma 7 lett. a del bando indica che "ogni soggetto attuatore, ovvero ogni proponente singolo, o proponente capofila e partner di progetto, può presentare un'unica proposta per un solo Ambito e per una sola Sezione. È responsabilità del capofila del progetto verificare il rispetto di tale condizione nei confronti di tutti i partner di progetto coinvolti". Il bando è unico anche se si sviluppa su due ambiti di intervento. La candidatura è intesa pertanto per l'intero bando e nessuno dei soggetti attuatori può partecipare, sempre come attuatore, a più progetti nei diversi ambiti di intervento.

**8) Il co-finanziamento del progetto (obbligatorio per le Sezioni III e IV) deve essere esclusivamente a carico del proponente capofila, o può risultare anche a carico degli eventuali partner di progetto coinvolti?**

Il co-finanziamento deve essere garantito dal proponente capofila, potendo anche contare sul contributo di soggetti terzi. A riguardo, l'articolo 4 del bando specifica che "un partner di progetto o un partner culturale possono essere anche co-finanziatori del progetto". Nel caso un partner di progetto fosse anche co-finanziatore del progetto, la distribuzione del co-

finanziamento tra le parti deve essere disciplinata dall'accordo di partenariato richiesto all'art. 4 del bando. Se il partner di progetto è anche co-finanziatore, potrà direttamente sostenere le spese di co-finanziamento. Nel caso invece il partner culturale fosse anche co-finanziatore, non potrà sostenere direttamente le spese di co-finanziamento ma dovrà erogare il contributo economico al proponente. Il capofila rimane comunque l'unico responsabile davanti all'Amministrazione e la DGCC non potrà entrare in nessun modo nei meriti dei rapporti che nascono tra il capofila e soggetti terzi; a riguardo, si rimanda agli artt. 4 e 5 del bando.

**9) Le spese per il personale interno del soggetto proponente sono ammissibili al contributo?**

Non sono ammissibili al contributo le spese relative a personale strutturato e già organico, e sono invece ammissibili (artt.20, 24, 28, 32) le spese per il personale appositamente assunto per la realizzazione del progetto e/o il supporto alla realizzazione dello stesso. Pertanto, ogni spesa andrà attentamente valutata alla luce della documentazione contrattuale e dell'effettiva configurazione del ruolo svolto nel progetto. Relativamente alle Sezioni III e IV, eventuali spese relative al personale interno, dedicato alla realizzazione del progetto, possono essere inserite esclusivamente nella quota di co-finanziamento come da art. 28 co. 3 lett. e) e art. 32 co. 3 lett. b).

**10) Una galleria privata o un ente privato con scopo di lucro possono essere partner culturali del progetto? La galleria privata può essere sponsor oppure cofinanziatore?**

Una galleria d'arte commerciale non può essere partner culturale del progetto. In generale, gli enti privati con scopo di lucro possono essere partner culturali solo se il progetto dell'autore prevede collaborazioni specifiche e intrinseche per la sua ricerca con tali realtà (a solo titolo esemplificativo: un laboratorio scientifico, oppure una impresa che produce uno specifico materiale al centro della ricerca dell'artista). Una galleria d'arte commerciale non può essere neanche sponsor del progetto. Sempre richiamando l'art. 4 del bando, si specifica che la DGCC si riserva sempre "la facoltà di valutare l'ammissibilità dello sponsor sulla base di criteri di opportunità e affidabilità". In questo caso, per questioni di opportunità, la galleria non può comparire come sponsor ma può essere un co-finanziatore: il suo marchio non potrà dunque comparire nel campo dei loghi ma potrà, in alternativa, comparire nei colophon tra l'elenco dei possibili *donors* o supporter del progetto.

**11) In caso di assegnazione del contributo, esistono delle variazioni o modifiche che l'ente aggiudicatario può apportare autonomamente senza richiedere l'approvazione della DGCC (o altra autorità preposta)?**

Fermo restando che ogni variazione deve essere concordata con la DGCC, e che la Direzione è tenuta a monitorare il progetto in ogni singolo passaggio, qualora intervenissero variazioni sostanziali, o radicali, che rechino pregiudizio al progetto come approvato dalla Commissione (per comprovati e giustificati motivi di forza maggiore), è necessario procedere a una richiesta formale e attendere le determinazioni della DGCC.

**12) Che ruolo ha la casa editrice? In particolare, il rapporto tra soggetto proponente e la casa editrice coinvolta deve essere equivalente a un partenariato di progetto, o a un rapporto di fornitura? Se la casa editrice figura come sponsor tecnico, il suo contributo può essere rendicontato a copertura della quota di co-finanziamento richiesta dal bando? Inoltre, la casa editrice può figurare come co-finanziatore o sponsor?**

La casa editrice, essendo un ente che eroga un servizio pagato con il contributo ottenuto, non può essere in nessun modo partner culturale o partner di progetto, a prescindere che sia un ente for profit o non profit (art. 4 del bando) perché i partner non possono ricevere introiti dal contributo. Può essere uno sponsor tecnico se offre il suo servizio gratuitamente (quindi al di fuori del quadro economico presentato, e la quota non è rendicontabile come co-finanziamento), o gratuitamente solo in parte (in questo caso nel quadro economico verrà inserita solo la quota interessata).

**13) Relativamente alla Sezione IV, il volume per il quale si richiede il contributo deve possedere un codice ISBN?**

Sì. I libri devono essere dotati di codice ISBN e non devono avere carattere di libro raro o di libro d'artista, inteso come oggetto artistico prodotto in forma di libro a tiratura limitata.

**14) Chi concorre a Strategia Fotografia può contemporaneamente concorrere anche ad altri bandi promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea?**

Fermo restando il divieto di doppio finanziamento, per quanto stabilito dal bando, la partecipazione all'Avviso pubblico Strategia Fotografia non osta alla partecipazione ad altri bandi indetti dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea, per i quali normano comunque i rispettivi Avvisi pubblici. Si segnala la diversa specificità di ogni bando e l'opportunità di aderire con progetti adeguati e rispondenti. Quanto alla qualità e alle caratteristiche della singola proposta, sarà la Commissione di valutazione a decidere nel merito di ogni singolo progetto.

**15) In caso il soggetto proponente sia risultato vincitore della precedente edizione dell'Avviso Strategia Fotografia, può partecipare nuovamente?**

Un soggetto proponente che sia già risultato vincitore in una o più edizioni passate di Strategia Fotografia può presentare una nuova candidatura per l'edizione 2025, a condizione che rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 e non presenti più di una proposta nell'ambito dell'edizione corrente (ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. a).

**16) Cosa si intende per collezione pubblica, nell'ambito dell'Avviso pubblico Strategia Fotografia?**

Nell'ambito dell'Avviso pubblico Strategia Fotografia, per collezione pubblica si intende una collezione di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici italiani.

**17) È possibile che lo stesso artista partecipi a Sezioni diverse dell'Avviso?**

Come indicato all'art. 35 comma 9 dell'Avviso Pubblico: " Il fotografo, fotoreporter, artista, curatore, o altro professionista del settore fotografico (inteso anche come collettivo) può concorrere direttamente come candidato alla Sezione V del presente Avviso con una sola domanda; potrà tuttavia risultare coinvolto anche in più progetti proposti nelle restanti Sezioni dell'Avviso, a condizione che siano presentati da soggetti proponenti differenti."

**18) Per la realizzazione delle attività soggette a rilascio di nulla osta, permessi etc. è necessario avere preventivamente ottenuto l'idonea autorizzazione?**

Per la realizzazione delle attività è obbligatorio avere ottenuto, ove necessario, prima o contestualmente all'inizio delle stesse, idonea autorizzazione, nulla osta, permesso comunque denominato, nel rispetto della vigente normativa di settore. È responsabilità del soggetto proponente, singolo o capofila, verificare che le attività indicate nella domanda di candidatura siano realizzate nel rispetto di quanto sopra indicato. L'assenza di tali adempimenti, laddove richiesti, può comportare l'inammissibilità della spesa o la revoca del contributo.

**19) Nella Sezione III tra le azioni di promozione della fotografia sono previste anche attività a carattere formativo?**

Ai sensi dell'art. 27 comma 3 dell'Avviso: "non costituiscono oggetto di contributo l'organizzazione di attività e corsi di formazione, corsi professionalizzanti comunque denominati, finalizzati al rilascio di diplomi e/o certificazioni e/o accreditamenti professionali o similari." Sono invece ammesse attività di carattere formativo come convegni, seminari, giornate di studi, cicli di incontri.

**20) Per quanto riguarda le Sez. I è possibile acquisire l'opera/le opere, progetti fotografici, collezioni, raccolte, archivi, e fondi di fotografia tramite una donazione?**

No, ai fini dell'Avviso pubblico "Strategia Fotografia" sono ritenute ammissibili solo le acquisizioni a titolo oneroso. Tra la documentazione richiesta è presente, infatti, l'"Impegno sottoscritto dall'alienante a trasferire l'acquisizione oggetto della proposta alla collezione pubblica di destinazione, comprensiva del prezzo di vendita e delle eventuali condizioni", che esplicita che l'acquisizione deve avvenire attraverso una compravendita.

**21) Per quanto riguarda l'Ambito 2 Sez. III, se il progetto è già stato realizzato dall'artista e viene riallestito, i costi di stampe e allestimenti possono essere coperti dal contributo concesso?**

La Sezione III dell'Avviso pubblico sostiene esclusivamente attività/azioni culturali dedicate alla promozione della fotografia. Riguardo i costi di stampa di un'opera o progetto fotografico già realizzato, ma da riallestire in occasione di un festival o mostra i costi possono essere considerati ammissibili a contributo solo se si dichiara formalmente che la stampa dell'opera

o progetto fotografico in questione è una exhibition copy; tale copia dovrà poi, terminata la mostra, essere obbligatoriamente destinata allo smaltimento o archiviazione.

**22) Relativamente alla Sezione III, il contributo concesso può essere destinato alla realizzazione di nuove opere?**

No. Ai sensi dell'art. 27 comma 4 dell'Avviso: "Non può essere ammessa al contributo, né essere inclusa nella quota di cofinanziamento, l'acquisizione e/o la produzione di nuove opere. È invece ammessa al contributo la produzione di stampe ma esclusivamente ai fini espositivi (exhibition copy)". Per la realizzazione di nuove opere (da destinare al patrimonio pubblico italiano), anche site-specific, l'Avviso Pubblico dedica appositamente l'Ambito 1, Sez. II.

**23) Quali sono i limiti per le spese amministrative e generali?**

Le spese amministrative e generali, incluse le spese di segreteria, cancelleria, fidejussione e personale dedicato, non devono superare il 5% del contributo richiesto, per l'Ambito 1, come da artt. 20, 24 e, il 10% del contributo richiesto, per l'Ambito 2 come da artt. 28, 32.

**24) Un'istituzione da poco riorganizzata giuridicamente può partecipare come soggetto proponente?**

Sì, nel rispetto dell'art.3 comma 1, lettera a) e b), se è in grado di documentare la continuità dell'attività svolta nella precedente forma giuridica (sempre senza scopo di lucro e attiva nella promozione dell'arte contemporanea). Alla domanda devono essere allegati statuto, documentazione che attesti la transizione e la continuità delle attività e del personale eventualmente coinvolto. Sarà cura dell'Amministrazione, in fase istruttoria, valutare l'ammissibilità sulla base della coerenza e solidità della documentazione prodotta.

**25) È possibile candidare un festival recentemente costituito se rappresenta la naturale prosecuzione di un festival preesistente?**

È necessario che tale continuità sia effettivamente documentata in fase di presentazione della domanda. Il soggetto proponente dovrà allegare documentazione oggettiva e verificabile che dimostri la continuità tra l'attuale iniziativa e le edizioni precedenti. Una dichiarazione generica non è sufficiente. Sarà cura dell'Amministrazione, in fase istruttoria, valutare l'ammissibilità sulla base della coerenza e solidità della documentazione prodotta.

**26) Una collezione pubblica che riceve opere tramite la Sezione I può riceverne anche dalla Sezione II?**

No, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. c), una collezione pubblica può essere coinvolta in una sola proposta progettuale. Non è quindi possibile ricevere opere da entrambe le Sezioni I e II.

**27) È disponibile una versione inglese del bando o della modulistica attinente?**

L'Avviso pubblico Strategia Fotografia 2025 e la relativa modulistica sono disponibili esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 3, l'Avviso è rivolto a persone fisiche con cittadinanza italiana o fiscalmente residenti in Italia, nonché a enti con sede legale in Italia. In

particolare, per la Sezione V, pur essendo previsto il coinvolgimento di partner stranieri, la documentazione da allegare alla domanda – comprese le lettere di impegno – deve essere redatta in italiano, secondo i modelli ufficiali predisposti. Qualora un partner straniero desideri produrre un documento in inglese, tale documento potrà essere allegato, a condizione che sia accompagnato da una traduzione conforme in lingua italiana, redatta in modo aderente al contenuto richiesto nei facsimili ufficiali, come il Modello B.

**28) Le spese di affitto dello spazio in cui si terranno gli eventi relativi al progetto (Ambito 2 – Sezione III) possono essere considerate parte del cofinanziamento del 20% a carico del proponente?**

Sì. Per l'Avviso pubblico *Strategia Fotografia 2025*, Ambito 2 – Sezione III, le spese di affitto degli spazi destinati alla realizzazione delle attività progettuali possono essere considerate spese ammissibili, a condizione che siano strettamente connesse agli obiettivi del progetto, sostenute successivamente alla delibera di concessione del contributo e adeguatamente documentate, come previsto dall'art. 28 dell'Avviso. Tali spese, se incluse nel quadro economico e conformi ai criteri indicati per la rendicontazione, possono essere considerate parte del cofinanziamento obbligatorio pari al 20% del costo totale, a carico dell'ente proponente. Sarà cura dell'Amministrazione valutare l'ammissibilità della spesa sulla base della coerenza e solidità della documentazione prodotta.

**29) La collaborazione con un partner estero nella Sezione V può avvenire nel Paese in cui il candidato risiede stabilmente?**

Sì. Ai sensi dell'art. 35, comma 2 dell'Avviso pubblico *Strategia Fotografia 2025*, la Sezione V è finalizzata a sostenere lo sviluppo del percorso professionale dei candidati fuori dal territorio italiano, anche attraverso collaborazioni con partner culturali stranieri. Tali partner devono avere sede legale e operativa al di fuori dell'Italia. È pertanto ammissibile che il partner si trovi nel medesimo Paese estero in cui il candidato risiede, purché tale Paese non rientri tra quelli esclusi ai sensi dell'art. 35, comma 7 dell'Avviso. In tal caso, il progetto dovrà comunque evidenziare la dimensione internazionale e gli elementi di crescita rispetto al contesto già noto al candidato.

**30) Una Pro Loco può presentare domanda di partecipazione all'Avviso *Strategia Fotografia 2025*?**

Sì, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1 lettera a) e b) dell'Avviso.

**31) Un Dipartimento universitario dotato di autonomia amministrativa e finanziaria può candidarsi come proponente capofila o partner di progetto per una proposta riferita alla Sezione III o IV dell'Avviso?**

Si. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) dell'Avviso pubblico Strategia Fotografia 2025, possono partecipare alla Sezione III o IV anche enti pubblici, tra cui rientrano le università e i loro dipartimenti, a condizione che abbiano personalità giuridica e che siano senza scopo di lucro, abbiano sede legale in Italia e siano costituiti da almeno tre anni. Pertanto, un Dipartimento universitario in possesso di autonomia amministrativa e finanziaria può assumere sia il ruolo di proponente capofila che di partner di progetto, purché rispetti i requisiti previsti dall'Avviso.

**32) La quota di cofinanziamento deve essere ripartita in parti uguali tra proponente capofila e partner di progetto?**

No. L'art. 5, comma 4 dell'Avviso stabilisce che ogni proposta progettuale relativa all'Ambito 2 debba prevedere una quota minima di cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo del progetto. In caso di progetto in partenariato, non è prevista una ripartizione obbligatoria del cofinanziamento in misura eguale tra i soggetti attuatori. È sufficiente che la quota complessiva sia garantita, anche mediante contributi diretti o forme di cofinanziamento esterne, nel rispetto delle percentuali richieste e delle modalità di rendicontazione.

**33) È possibile prevedere un'alternativa nel caso in cui un partner culturale straniero fornisca la lettera di impegno priva del documento di identità?**

In riferimento all'Avviso Strategia Fotografia 2025, è fondamentale che l'identità del soggetto firmatario della lettera di impegno sia verificabile. In assenza di un documento di riconoscimento, è possibile allegare la lettera su carta intestata dell'ente, firmata da un referente chiaramente identificabile, come da art. 37 comma 4 lettera c) purché accompagnata da contatti istituzionali telefonici e mail. Queste informazioni, se chiaramente riconducibili all'organizzazione, consentono all'Amministrazione di effettuare eventuali verifiche in fase istruttoria.

**34) Relativamente alla Sezione IV, nel caso di un progetto editoriale formato podcast, come deve essere intesa la voce "editore"?**

Nel caso di progetti editoriali in formato podcast, ai sensi dell'art. 31, comma 3 dell'Avviso pubblico Strategia Fotografia 2025, la figura dell'"editore" può essere intesa anche come la casa di produzione, diffusione e distribuzione del prodotto audio, purché sempre non coincidente con il soggetto proponente, come da art. 31 comma 5.